



[A SCUOLA DI FISCO]

di Manuel Euro Miraglia

Tracciabilità dei flussi finanziari

Obbligo di conti correnti dedicati anche per i contratti di forniture di beni e servizi

CON LA LEGGE 136 DEL 2010, entrata in vigore lo scorso 7 settembre, è stata introdotta la tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici per combattere le possibili infiltrazioni criminali nella filiera dei soggetti partecipanti ai lavori.

In particolare l'articolo 3 della legge, successivamente modificato dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (in attesa di conversione in legge), stabilisce che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Tali movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche dovranno effettuarsi esclusivamente attraverso bonifici bancari o postali.

Le prime indicazioni sulla tracciabilità dei pagamenti sono contenute nel documento di determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 emanato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) che dà una lettura dei principali aspetti della legge, quali l'entrata in vigore, l'ambito di applicazione, nonché le

modalità di attuazione della tracciabilità e la gestione dei movimenti finanziari e non ultima le comunicazioni dei soggetti tenuti all'obbligo di tracciabilità.

Altro aspetto da sottolineare previsto dal comma 5 dell'articolo 3 sostituito dall'art. 7 comma 4 del D.L. n. 187 del 2010 è la previsione, in relazione a ciascuna transazione, di un **codice identificativo di gara (CIG)** e, ove obbligatorio ai sensi della legge 16 gennaio 2003 n. 3, di un **codice unico di progetto (CUP)** da riportare all'interno del bonifico bancario o postale.

Entrata in vigore delle nuove norme

Le nuove norme valgono sicuramente per i contratti sottoscritti dopo il 7 settembre scorso mentre, per quelli già esistenti prima di quella data, sarà necessario inserire un'apposita clausola con la quale l'appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136 del 2010. È bene precisare che la mancanza di questa clausola rende nullo il contratto e in caso di inadempimento si avrà la risoluzione automatica del contratto.

Sul termine per l'adeguamento dei vecchi contratti, è stato approvato un recente emendamento che concede più tempo, rispetto alla norma in origine che prevedeva 180 giorni a partire dal

7 settembre, facendo invece decorrere i 180 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge di conversione del D.L. 187/2010.

Ambito di applicazione

La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione relativamente ai seguenti contratti:

- 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, parte I dello stesso;
- 2) concessione di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti;
- 3) contratti di partenariato pubblico-privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
- 4) contratti di subappalto e subfornitura;
- 5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

In altre parole, avendo la norma in esame finalità antimafia, sono tenuti alla sua osservanza tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Codice dei contratti pubblici.

L'intento del legislatore è dunque quello di assicurare la tracciabilità dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto.

Al contrario, **non rientrano nell'ambito applicativo della norma** le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. Si tratta, ad esempio, di imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche. Queste spese, pertanto, potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Al momento in cui scriviamo solo l'U.S.R. per l'Emilia Romagna, con la nota prot. 13887 del 19 novembre scorso, ha illustrato le nuove modalità da porre in atto qualora le istituzioni scolastiche dovessero assumere la funzione

Modalità di attuazione della tracciabilità

CONTI CORRENTI

È obbligatorio l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. È quindi necessaria l'apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata sia in uscita (pagamenti e incassi).

È possibile utilizzare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

MOVIMENTI FINANZIARI

I movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche devono avvenire esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il requisito della piena tracciabilità sussiste anche per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche), mentre il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) attualmente non risponde ai requisiti richiesti.

CIG E CUP

È necessario indicare negli strumenti di pagamento relativi a ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

di "stazioni appaltanti" e raccomanda l'inserimento nei contratti di appalto delle clausole necessarie. In particolare, così come riportato nella stessa determinazione AVCP di cui sopra, **la clausola da inserire nel contratto** tra stazione appaltante e appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche è la seguente:

Art. (...)

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Richiesta e indicazione di CIG e CUP

Il codice identificativo di gara (CIG) deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

Il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta di offerta e, in ogni caso, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento.

Con riguardo ai contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni CONSIP, oltre all'obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione o dell'accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG "derivato" è però necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all'accordo quadro.

Per richiedere il CIG, occorre accreditarsi presso l'AVCP e seguire le istruzioni reperibili alla pagina: <https://anagrafe.avcp.it/Guidaliscrizione.pdf>.

Il CUP, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio, «per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici» con riguardo a «ogni nuovo progetto di investimento pubblico» (art. 11 della legge n. 3/2003 citata), senza alcuna indicazione di importo.

La richiesta può essere effettuata con procedura telematica al seguente indirizzo: <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>.

Quando non indicare CIG e CUP

I pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali devono essere effettuati attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva,

e registrati per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva a uno specifico contratto. Con riferimento a tali pagamenti però l'AVCP ritiene che non vada indicato il CIG/CUP. È il caso, ad esempio, degli emolumenti a dirigenti e impiegati, le spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), le consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Anche per i pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi vale la regola dell'obbligo di documentazione e di effettuazione del pagamento con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, ma anche in questo caso non è obbligatoria l'indicazione del CIG/CUP. Rientrano in questo ambito le imposte e tasse, i contributi INPS, INAIL, le assicurazioni stipulate in relazione alla commessa, i pagamenti verso gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.). Per tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato. S

MANUEL EURO MIRAGLIA, *dottore commercialista e revisore legale in Torino, è anche Consigliere dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.*
m.miraglia@sinergiediscuola.it

Abbonamento a.s. 2010/2011

Comprese nell'abbonamento, le chiavi di accesso al sito per scaricare in anticipo i pdf della rivista e gli arretrati, la modulistica compilabile e gli approfondimenti tematici

Sì sottoscrivo un abbonamento a SINERGIE DI SCUOLA
(barrare l'opzione desiderata)

► **COMPLETO (€ 80,00)** ► **RIDOTTO (€ 50,00)**

DATI

Nominativo

Codice meccanografico scuola

P.IVA / Codice fiscale

Indirizzo

Comune

Cap

Provincia

Telefono

Fax

E-mail

Scelgo di pagare con:

- versamento su C/C postale
n. 4236598
- bonifico bancario su IBAN
n. IT 29 K 07601 01000 000004236598

intestato a:

HOMOFABER EDIZIONI SRL

(allegare copia del pagamento - in caso di bonifico, indicare in testa alla causale l'eventuale codice meccanografico per un più facile riconoscimento)

Data

Timbro e firma

Sinergie di Scuola

È possibile abbonarsi scegliendo tra due opzioni:

- 1) abbonamento completo (80 euro):**
10 numeri annuali, da settembre 2010 a giugno 2011, con invio degli arretrati già pubblicati;
- 2) abbonamento ridotto (50 euro):**
6 numeri, da gennaio a giugno 2011, per conoscere la rivista.

L'abbonamento dà diritto in entrambi i casi alle chiavi di accesso al sito, e consente di scaricare in anticipo il pdf dell'ultimo numero e gli arretrati, oltre alla modulistica compilabile e gli approfondimenti tematici.

Il pagamento, se non effettuato all'atto dell'ordine, potrà avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione della presente cedola.



A scelta,
inviare cedola e copia del pagamento:
- al fax n. 178-2748090
- via email (abbonamenti@sinergiediscuola.it)
- per posta a: HOMOFABER EDIZIONI SRL
Via Bagetti, 11
10143 - Torino